

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI

Preparato: Dott. Giuseppe Sorgente S.C. Affari Generali e Legali	Verificato: Dott. Damiano Ghilotti Direttore S.C. Affari Generali e Legali Dott.ssa Marialaura De Filippo Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane Per conformità a SGQ: Dott.ssa Maristella Moscheni Direttore S.C. Qualità, Risk Management e Accreditamento	Approvato: Dott. Giuseppe Micale Direttore Generale ASST Sette Laghi Dott. Avv. Ugo Palaoro Direttore Amministrativo ASST Sette Laghi Data: 11/10/2024
---	---	---

INDICE DELLE REVISIONI		
<i>N. progressivo</i>	<i>Descrizione della modifica</i>	<i>Data</i>
02		
01	Aggiornamento ai sensi del CCNL area sanità sottoscritto in data 23.1.2024, del CCNL dell'area funzioni locali sottoscritto in data 16/07/2024 e del CCNL comparto del 02/11/2022.	11/10/2024
00	Prima emissione 2013	30/09/2013

Spazio riservato alla verifica annuale del documento

Data di verifica	☐ documento adeguato ☐ documento non adeguato, da revisionare	Firma del verificatore	Note:
Data di verifica	☐ documento adeguato ☐ documento non adeguato, da revisionare	Firma del verificatore	Note:
Data di verifica	☐ documento adeguato ☐ documento non adeguato, da revisionare	Firma del verificatore	Note:

Il presente documento è di proprietà della ASST Sette Laghi. E' fatto divieto di copiarne e divulgarne il contenuto all'esterno, salvo autorizzazione aziendale. Il Documento firmato in originale è conservato presso l'Archivio Centrale del Sistema di Gestione per la Qualità.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

Sommario

CAPO I: PRINCIPI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1- PREMESSA	4
ARTICOLO 2- IL PATROCINIO LEGALE: PRINCIPIO GENERALE	4
ARTICOLO 3- PRINCIPIO DI NECESSITÀ	4
ARTICOLO 4 – FONTI NORMATIVE E CCNNLL.....	5
ARTICOLO 5- CAMPO DI APPLICAZIONE (PRESUPPOSTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO).....	11
ARTICOLO 6- CONFLITTO DI INTERESSI	12
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI LEGALI DA PARTE DI ASST SETTE LAGHI: ASSUNZIONE DIRETTA (FIN DALL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO) ED ASSUNZIONE INDIRETTA (RIMBORSO)	13
ARTICOLO 8 - NOMINA DI UN LEGALE E/O DI UN CONSULENTE DIVERSI RISPETTO A QUELLO FORNITO DALL’AZIENDA RELATIVAMENTE ALL’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA DI CUI ALL’ART. 56 CCNL DEL 24.1.2024	15
ARTICOLO 9 - NOMINA DI UN LEGALE E/O DI UN CONSULENTE DIVERSI RISPETTO A QUELLO FORNITO DALL’AZIENDA RELATIVAMENTE ALL’AREA DELLA DIRIGENZA PTA DI CUI ALL’ART. 24 CCNL DELL’AREA FUNZIONI LOCALI DEL 16.7.2024.....	16
ARTICOLO 10 - NOMINA DI UN LEGALE E/O DI UN CONSULENTE DIVERSI RISPETTO A QUELLO FORNITO DALL’AZIENDA RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO DI CUI ALL’ART. 88 CCNL DEL 2.11.2024	18
CAPO II: ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE.....	18
ARTICOLO 11- ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO	18
ARTICOLO 12- ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALLA CONCLUSIONE DEFINITIVA FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO.....	19
ARTICOLO 13- OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	20
CAPO III: ADEMPIMENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI.....	20
ARTICOLO 14- ADEMPIMENTI DELL’AZIENDA: AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE ONERI FIN DALL’INIZIO DEL PROCEDIMENTO O DINIEGO DEL PATROCINIO LEGALE.....	20
ARTICOLO 15- ADEMPIMENTI DELL’AZIENDA: VERIFICHE E RIMBORSO ONERI DI DIFESA AD ESITO DEFINITIVO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO.....	21

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

ARTICOLO 16- CONDANNA DEL DIPENDENTE	24
CAPO IV: NORME FINALI	24
ARTICOLO 17- SPESE DI GIUDIZIO	24
ARTICOLO 18- RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE AL QUALE SIA STATO NEGATO IL PATROCINIO LEGALE PER PRESUNTO CONFLITTO DI INTERESSE (QUANTUM)	25
ARTICOLO 19- SURROGAZIONE DELL'AZIENDA AL DIPENDENTE NEL CHIEDERE ALL'ASSICURAZIONE IL RIMBORSO DEGLI ONERI DIFENSIVI SOSTENUTI PER LA SUA DIFESA.....	25
ARTICOLO 20- CONSULENZE TECNICHE	25
ARTICOLO 21- MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA.....	26
ARTICOLO 22- PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO	26
ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ARTICOLO 24- ESCLUSIONI	27
ARTICOLO 26- DISPOSIZIONI FINALI.....	27
CAPO V: ALLEGATI.....	27

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

CAPO I: PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di concessione del patrocinio legale e del rimborso degli oneri di difesa, ai sensi dei vigenti CCNL Area Sanità, Comparto e Dirigenza PTA (funzioni locali) a favore dei dipendenti, a tempo determinato ed indeterminato, sottoposti a procedimenti di accertamento di responsabilità di natura civile, penale e amministrativa/contabile che ne facciano tempestivamente richiesta.

Il presente regolamento si applica anche al personale cessato dal servizio purché la cessazione non sia intervenuta per licenziamento ed al personale universitario convenzionato (nei limiti di cui al d.lgs. 517/1999).

Articolo 2- Il patrocinio legale: principio generale

L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari in cui risulti coinvolto un proprio dipendente solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Pertanto è necessario che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta.

Tale nesso si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita ex legge all'Azienda.

Articolo 3- Principio di necessità

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del patrocinio legale l'Azienda assume a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento nelle forme ed entro i limiti previsti dai CC.NN.LL. sopra citati, dalla normativa in vigore all'epoca dell'apertura del procedimento giudiziario e dal presente Regolamento.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

In caso di rimborso ex post occorre bilanciare l'interesse del dipendente ad essere tenuto indenne delle spese effettivamente sostenute con l'interesse pubblico ad evitare erogazioni non causalmente congrue in relazione al rilievo dell'attività difensiva e previa valutazione di determinati requisiti descritti nei contratti collettivi. Il rimborso presuppone che il dipendente compri l'effettivo esborso sostenuto, mediante presentazione della documentazione richiesta a sensi del presente regolamento.

L'istituto del patrocinio legale ha, pertanto, carattere di indennizzo e non risarcitorio e/o restitutorio.

La giurisprudenza di settore infatti (TAR Lazio Sez. II° Sent. 17.10.2019 n. 11962; Cass. Sez. Unite 06.07.2015 n. 13861) chiarisce che la ratio dell'istituto del patrocinio legale è quella di tenere indenne il dipendente nei limiti di quanto strettamente necessario alla difesa del medesimo, e ciò in considerazione del fatto l'erogazione delle relative somme non grava sul dipendente stesso ma sulla finanza pubblica. Esso, pertanto, non comporta alcun diritto ad un completo ristoro delle spese sostenute.

L'istituto del patrocinio legale non trova applicazione nei procedimenti civili e penali in cui il Dipendente sia parte attrice o querelante.

Articolo 4 – Fonti normative e CCNNLL

Le fonti giuridiche dell'istituto del patrocinio legale dei dipendenti del SSN sono direttamente rinvenibili nei vigenti CC.NN.LL. di categoria.

Nello specifico:

- Per l'area della Dirigenza sanitaria la fonte di riferimento è l'art. 56 del CCNL Area Sanità Triennio 2019 - 2021 sottoscritto in data 23.1.2024 il quale recita:

“1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.

2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1 o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

3. Nel caso di diniego dell'Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dirigente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico.

4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile) del CCNL 19.12.2019.

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'articolo 67 (Patrocinio legale) del CCNL del 19 dicembre 2019.”

- Per l'area delle Funzioni Locali III Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici Professionali la fonte è l'art. 24 del C.C.N.L. del 16 luglio 2024, che recita:

“1. Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, il dirigente amministrativo tecnico e professionale e il segretario, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.

3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'amministrazione, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

5. L'amministrazione dovrà esigere dal dirigente, dal dirigente amministrativo tecnico e professionale o il segretario eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.

6. Per i segretari, la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza; analoga disciplina trova applicazione nelle ipotesi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgano dei segretari in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art.7, comma 1 e 19, comma 5, del DPR n.465/1997.

7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 CCNL del 12.2.2002 per i Dirigenti, gli artt. 82 e 104 del CCNL del 17.12.2020 rispettivamente per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e per segretari.”.

➤ Per l'area del Comparto la fonte è l'art. 88 del C.C.N.L. del 2 novembre 2022 che recita:

1. “L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile,

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

amministrativo-contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.
3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 26 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999.”

Articolo 5- Campo di applicazione (presupposto soggettivo ed oggettivo)

L'assunzione degli oneri di difesa è previsto nei seguenti casi:

- a) Con riferimento all'Area Sanità l'assunzione diretta e/o indiretta degli oneri è prevista, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nonché alle relative fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interessi anche solo potenziale; Nei casi di procedimenti amministrativo-contabili è previsto unicamente un eventuale rimborso nei limiti di quanto eventualmente liquidato dal Giudice (art. 56 del CCNL Area Sanità Triennio 2019 – 2021);
- b) Con riferimento all'Area delle Funzioni Locali III Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici Professionali l'assunzione diretta e/o indiretta degli oneri è prevista, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nonché alle relative fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, a condizione che non

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

sussista un presunto e motivato conflitto di interessi, anche solo potenziale. Nei casi di procedimenti amministrativo-contabili è previsto unicamente un eventuale rimborso nei limiti di quanto eventualmente liquidato dal Giudice (art. 24 CCNL dirigenza PTA);

- c) Con riferimento all'Area del Comparto l'assunzione diretta e/o indiretta degli oneri è prevista, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativo-contabile o penale nonché alle relative fasi preliminari e ai procedimenti costituenti condizione di procedibilità, nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale (art. 88 CCNL Comparto Sanità).

Articolo 6- Conflitto di interessi

Il presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale, preclude pertanto l'assunzione degli oneri di difesa da parte dell'Azienda fin dall'apertura del procedimento, fermo restando la possibilità del rimborso ex post nei casi previsti dai contratti collettivi.

Ai fini dell'individuazione di un presunto conflitto d'interessi anche potenziale occorre tener conto, ex ante, esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa il possibile esito del procedimento giudiziario.

Tali fatti, per configurare un conflitto di interessi, devono quindi porsi in posizione conflittuale rispetto al pubblico interesse perseguito dall'Azienda.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha conflitto d'interessi nei seguenti casi:

- a) Attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'Azienda;
- b) Costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente;

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

- c) Pendenza a carico del dipendente di un procedimento avanti la Corte dei Conti per i medesimi fatti oggetto dell'indagine giudiziaria;
- d) Qualora il reato contestato abbia ad oggetto la violazione dei doveri connessi con i fini istituzionali dell'ASST, in particolare, nel caso in cui detti reati abbiano natura dolosa;
- e) Apertura e/o pendenza di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- f) Instaurazione e/o pendenza di procedimenti giudiziari relativi a reati compiuti ai danni di ASST Sette Laghi.

**Articolo 7 - Modalità di assunzione degli oneri legali da parte di ASST Sette Laghi:
assunzione diretta (fin dall'apertura del procedimento) ed assunzione indiretta
(rimborso)**

L'Azienda, effettuate preliminarmente le debite valutazioni sull'insussistenza di un presunto conflitto di interessi, può garantire il patrocinio legale del dipendente coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio secondo tre modalità, in conformità ai contratti collettivi vigenti:

- a. facendo assistere il dipendente, fin dall'apertura del procedimento, da un legale designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda ha stipulato polizza assicurativa (Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà dell'assicuratore di concedere il patrocinio legale ai dipendenti sulla base del patto di gestione della lite previsto dalla singole polizze assicurative, ossia sulla base di una fattispecie giuridica distinta e separata rispetto all'istituto del patrocinio legale e che non implica alcun impegno da parte dell'Azienda ad assumersi gli oneri di difesa);
- b. facendo assistere il dipendente, fin dall'apertura del procedimento, da un legale inserito nell'apposito Elenco Aziendale e/o convenzionato con la

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

medesima, con assunzione diretta di ogni onere di difesa (assunzione diretta di oneri legali).

Nel caso di assunzione diretta degli oneri legali, l'Azienda, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio, è direttamente titolare del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico all'Avvocato inserito nell'Elenco Aziendale e/o Convenzionato e dei conseguenti aspetti economici.

- c. rimborsando, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, gli oneri difensivi al favorevole esito del procedimento definito con sentenza passata in giudicato, nei casi in cui il dipendente intenda nominare un legale di sua esclusiva fiducia o si trovi in una posizione di presunto conflitto di interessi (assunzione indiretta di oneri legali).

Il rimborso può essere concesso:

- a. Al dipendente che abbia scelto un legale di sua esclusiva fiducia, in sostituzione di quello indicato dall'Azienda nelle fattispecie previste dall'art. 56 comma 2 del CCNL 23.1.2024 dell'area Sanità, dall'art. 24 comma 2 del CCNL del 16.7.2024 relativo al personale dell'area funzioni locali (ex dirigenza SPTA) e dall'art. 88 comma 2 del CCNL comparto sanità del 2.11.2022.
- b. Al dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interessi, che all'esito definitivo favorevole del procedimento risulti invece insussistente, l'Azienda, ricorrendone i presupposti, rimborserà le spese legali secondo le modalità di cui al successivo articolo 13 (rimborso spese in caso di diniego iniziale).

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

L'Azienda procede al rimborso delle spese legali unicamente alla conclusione definitiva del procedimento con esito favorevole, ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 8 - Nomina di un legale e/o di un consulente diversi rispetto a quello fornito dall'Azienda relativamente all'area della Dirigenza sanitaria di cui all'art. 56 CCNL del 24.1.2024

Qualora il Dirigente non acconsenta alla nomina del legale individuato dall'Azienda ed intenda nominare un legale di sua fiducia, in sostituzione di quello inizialmente indicato dall'ASST, ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'Azienda stessa la quale provvede come di seguito specificato:

a) In caso di assunzione diretta degli oneri di difesa (art. 56 comma 1):

Qualora il dirigente intenda nominare un legale o un consulente tecnico diverso rispetto a quello indicatogli e non sussista conflitto di interesse nemmeno potenziale, può proporlo all'Azienda, la quale decide in merito. Ove l'ASST acconsentisse alla modifica del legale tutti gli oneri di difesa verranno assunti da ASST ai sensi dell'art. 56 comma 1 CCNL del 24.1.2024. (cfr. orientamento applicativo ARAN n. ASAN106);

b) In caso di assunzione indiretta degli oneri di difesa (art.56 comma 2):

Qualora non trovi applicazione la fattispecie di cui all'art. 56 comma 1 del CCNL dell'Area Sanità e non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, il dirigente potrà comunque proporre ad ASST il nominativo di un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'Azienda che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni.

In caso di diniego dell'ASST, qualora il dirigente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche ove vi sia la conclusione

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente e definitivamente a suo carico.

Ove, invece, l'ASST abbia espresso il proprio consenso oppure non abbia opposto alcun diniego le spese sostenute sono a carico del dirigente, salvo il rimborso di cui al vigente CCN in caso di conclusione favorevole dei procedimenti e, con riguardo ai procedimenti penali, in caso di conclusione con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'Azienda procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite previsto qualora avesse trovato applicazione il comma 1 dell'art. 56 del CCNL dell'Area Sanità sottoscritto in data 23.1.2024, che comunque non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 del citato art. 56 per presunto conflitto di interessi.

Articolo 9 - Nomina di un legale e/o di un consulente diversi rispetto a quello fornito dall'Azienda relativamente all'area della Dirigenza PTA di cui all'art. 24 CCNL dell'area Funzioni Locali del 16.7.2024

Qualora il Dirigente non acconsenta alla nomina del legale individuato dall'Azienda ed intenda nominare un legale di sua fiducia, in luogo di quello inizialmente indicato dall'ASST ha l'onere di comunicarlo tempestivamente all'Azienda stessa la quale può esprimere il suo motivato diniego entro 15 gg.

In caso di mancata comunicazione all'Azienda oppure in caso di diniego di quest'ultima, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente e definitivamente a carico del dirigente.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

In caso di assenso, o di mancata risposta da parte dell'Azienda nel termine di 15 gg. le spese sostenute sono a carico del dirigente fatto salvo il rimborso in caso di conclusione favorevole dei procedimenti e, con riguardo ai procedimenti penali, in caso di conclusione con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'Azienda procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1 dell'art. 24 del CCNL dell'Area Sanità sottoscritto in data 16.07.2024, che comunque non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 del citato art. 24 per presunto conflitto di interessi.

L'Azienda può concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

In caso di giudizi amministrativo - contabili il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 D.Lgs n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 24 comma 4 del CCNL nel caso in cui il dirigente intenda nominare un legale o un consulente di sua fiducia, anche a supporto di quelli indicati dall'ASST. In tal caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente e definitivamente a suo carico.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

Articolo 10 - Nomina di un legale e/o di un consulente diversi rispetto a quello fornito dall'Azienda relativamente al personale del comparto di cui all'art. 88 CCNL del 2.11.2024

Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista un presunto conflitto di interessi anche solo potenziale, non acconsenta alla nomina del legale individuato dall'Azienda ed intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, in sostituzione di quello inizialmente indicato dall'ASST, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo.

Ove vi fosse la conclusione favorevole del procedimento e, nell'ambito del procedimento penale, la conclusione con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1 dell'art. 88 del CCNL dell'Area del Comparto, che comunque non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 del citato art. 24 per presunto conflitto di interessi, ivi inclusi i procedimenti amministrativo contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

CAPO II: Adempimenti del dipendente

Articolo 11- Adempimenti del dipendente all'inizio del procedimento

Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio previsti dai CC.NN.LL. ed alle altre disposizioni in materia deve:

- a. comunicare immediatamente all'Azienda, salvo comprovato legittimo impedimento, l'inizio del procedimento giudiziario e fare istanza di patrocinio legale;
- b. allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

relativa al procedimento di cui trattasi;

- c. dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l'eventuale titolarità di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, dandone contestuale avviso all'Azienda;
- d. trasmettere all'Azienda copia della denuncia di sinistro sulla eventuale polizza personale nonché copia della medesima polizza e relative condizioni generali;
- e. ove afferente all'Area Sanità di cui al CCNL 23.1.2024 comunicare tempestivamente all'ASST l'eventuale intenzione di nominare un legale o un consulente ex art. 56 comma 1, ultimo periodo, del CCNL 23.01.2024.

Il dipendente è tenuto in ogni caso a informare anche la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale o di essere stato rinviato a giudizio, quando per la particolare natura dei reati contestatisi possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda.

Il dipendente è tenuto altresì a comunicare all'Azienda l'eventuale costituzione di parte civile delle persone offese nel procedimento penale che lo vede imputato.

Articolo 12- Adempimenti del dipendente alla conclusione definitiva favorevole del procedimento

Nelle ipotesi in cui non sia stato ammesso all'assunzione diretta degli oneri di difesa il dipendente sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute, subordinatamente alla presentazione dell'istanza di rimborso all'esito del procedimento giudiziario. Alla suddetta istanza dovrà allegare:

- a. Il provvedimento conclusivo del giudizio con l'indicazione della data in cui il medesimo è passato in giudicato;
- b. copia della parcella-fattura, debitamente quietanzata dal proprio difensore, dalla quale si rilevi l'attività defensionale svolta, corredata dal

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

parere emesso dal competente Consiglio dell'Ordine professionale;

- c. eventuale copia della parcella-fattura, debitamente quietanzata del Consulente Tecnico di parte, corredata dal parere emesso dal competente Ordine professionale di appartenenza.

Il dipendente deve rendersi disponibile a fornire copia dell'eventuale ulteriore documentazione, a richiesta dell'ASST.

Articolo 13- Obblighi di comunicazione

Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dipendente costituiscono un onere specifico e tassativo per il medesimo, anche in ossequio ai CC.NN.LL.. I dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopracitati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'Istituto contrattuale del patrocinio legale e, quindi, della possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

CAPO III: Adempimenti di ASST dei Sette Laghi

Articolo 14- Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e assunzione oneri fin dall'inizio del procedimento o diniego del patrocinio legale

L'Azienda, ricevuta l'istanza del dipendente di avvalersi di un legale messo a disposizione dall'Amministrazione, deve, ai fini della relativa autorizzazione, preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:

- a. La necessità di tutelare i propri diritti e interessi e la propria immagine;
- b. La diretta connessione del contenzioso processuale alla funzione espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente;
- c. La mancanza di un presunto conflitto d'interessi, anche potenziale, tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione.

Ad esito della valutazione di cui al comma precedente:

- a) Qualora ASST non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, con particolare riguardo al profilo del conflitto d'interessi comunica il motivato

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale.

- b) Qualora ASST ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, con particolare riguardo al profilo del conflitto d'interessi. comunica all'interessato il nominativo di un Legale scelto tra quelli iscritti all'Albo per acquisire il relativo assenso dal dipendente. In caso di assenso da parte del dipendente l'ASST provvederà al conferimento del relativo incarico con le modalità previste nel regolamento di conferimento degli incarichi ad Avvocati di Libero Foro.
- c) Fornisce riscontro positivo al dipendente che autorizzandolo ad avvalersi del legale prescelto, assumendo ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi di giudizio ed imputando a bilancio i relativi costi economici. Nei casi di urgenza la predetta autorizzazione è comunicata mediante semplice lettera della Direzione Aziendale e successivamente ratificata mediante apposito provvedimento deliberativo.
- d) Ove il dipendente ritenga di indicare un legale in sostituzione o a supporto di quello indicato dall'Azienda si applicano le procedure previste dal presente regolamento e dai Contratti Collettivi

Articolo 15- Adempimenti dell'Azienda: verifiche e rimborso oneri di difesa ad esito definitivo del procedimento giudiziario

L'Azienda, all'esito definitivo del procedimento giudiziario penale a carico del dipendente, deve verificarne la conclusione con una sentenza assolutoria che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave come di seguito meglio precisato:

- a) Con riferimento al CCNL relativo all'Area Sanità 2019-2021 sottoscritto in data 23.1.2024 si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con un provvedimento di assoluzione, di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

- b) Con riferimento al CCNL relativo alla dirigenza PTA 2019-2021 sottoscritto in data 16.7.2024 si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- c) Con specifico riferimento al CCNL 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità sottoscritto in data 2.11.2022 si è ammessi al rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

Nel caso in cui, anche a seguito di sentenza di assoluzione formulata ai sensi dell'art. 530 comma 1 c.p.p. in quanto *“il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione”* dovessero sussistere procedimenti in sede civile, disciplinare o contabile per gli stessi fatti oggetto del procedimento penale, la liquidazione degli oneri per il patrocinio legale potrà avvenire solo ad esito della conclusione definitiva e favorevole dei predetti giudizi.

Nel caso in cui non siano pendenti altri procedimenti le formule assolutorie di cui al periodo precedente comportano comunque, caso per caso, l'effettuazione di valutazioni specifiche in quanto l'assoluzione con una di queste formule non esclude che lo stesso fatto di cui è stata accertata l'esistenza, possa avere rilevanza sotto altri aspetti quali, ad esempio, quelli civili, contabili o disciplinari.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	---	--

Analogamente avverrà nel caso di formula assolutoria ex art. 530 comma 2 c.p.p (perché manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste), in considerazione del fatto che tale formula non crea certezza sull'inesistenza di un possibile conflitto d'interessi.

Ove invece il procedimento si concludesse:

- a. con l'archiviazione della notizia di reato (art. 408 c.p.p) è necessario verificare che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato (art.411 c.p.p.).
- b. con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. è necessario verificare che la formulazione della sentenza risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Le sentenze di proscioglimento ex art. 529 c.p.p, con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, remissione di querela) non legittimano il rimborso delle spese legali.

In materia civile si è ammessi al rimborso nel caso in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni responsabilità.

Qualsivoglia transazione che chiude il contenzioso civile, compresa quella eventualmente definita in sede di mediazione ai sensi della D.lgs n.28/2010 e ss. mm e ii., in quanto impedisce il necessario accertamento dell'elemento psicologico della fattispecie per cui è causa, non consente il rimborso delle spese legali.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

In tal caso l'ASST, su richiesta dell'interessato, potrà rivalutare il rimborso delle spese legali sostenute, solo ad esito della decisione della Corte dei Conti che escluda ogni responsabilità.

Articolo 16- Condanna del dipendente

Il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Azienda e successivamente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, o con sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p, sarà tenuto a rimborsare all'Azienda tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

Ove invece si siano verificate le fattispecie riconducibili alla assunzione indiretta degli oneri a carico tutte le spese sostenute dal dipendente resteranno a suo carico.

CAPO IV: Norme finali

Articolo 17- Spese di giudizio

Le eventuali spese di giudizio liquidate dal Giudice in favore del dipendente ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell'Azienda, costituiranno credito di quest'ultima.

Al fine di agevolare il recupero delle somme anticipate dall'Azienda il dipendente si impegna, ove richiestogli, a cedere ad ASST Sette Laghi eventuali crediti relativi alle somme liquidate dal Giudice.

In subordine, qualora il dipendente non intendesse corrispondere ad ASST le spese di giudizio di cui al primo comma, in caso di positiva escussione nei confronti della parte soccombente, ASST provvederà a trattenere i detti importi dalle ordinarie spettanze retributive.

Nel caso in cui le somme liquidate dal Giudice siano difformi rispetto a quelle anticipate dall'Azienda al legale da essa nominato si rinvia alle norme presenti nel regolamento Avvocati di libero Foro di ASST Sette Laghi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

Le eventuali spese di giudizio liquidate a favore del dipendente, ammesso al patrocinio legale mediante rimborso di oneri difensivi, saranno invece detratte dal quantum rimborsabile in caso di positiva escussione nei confronti della parte soccombente.

Articolo 18- Rimborso spese legali al dipendente al quale sia stato negato il patrocinio legale per presunto conflitto di interesse (quantum)

Qualora, all'esito del procedimento giudiziario, il dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale per un presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale, ritenga di avervi diritto, potrà inoltrare istanza di rimborso degli oneri difensivi sostenuti. Alla suddetta istanza si dovrà allegare la sopra menzionata documentazione, ivi incluso il parere emesso dal competente Consiglio dell'Ordine sulla parcella professionale.

Laddove l'Azienda valuti, ad esito del procedimento, l'insussistenza di conflitto di interessi e nel contempo la presenza, invece, di tutti i necessari presupposti, rimborserà al dipendente le spese sostenute, previa presentazione di tutta la documentazione richiesta, a sensi ed entro i limiti di cui al presente regolamento, ossia nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1 dei citati articoli dei CCNL.

Articolo 19- Surrogazione dell'Azienda al dipendente nel chiedere all'assicurazione il rimborso degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa

L'Azienda, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente stesso abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese di lite giudiziaria" (o equivalenti diciture).

Articolo 20- Consulenze tecniche

Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, alle spese relative alle consulenze tecniche di parte che l'Avvocato difensore abbia ritenuto necessarie per la miglior difesa in giudizio del dipendente.

L'assunzione in via diretta degli oneri relativi alle consulenze tecniche è ammessa unicamente nel caso in cui sia stata disposta l'assunzione diretta degli oneri a carico di

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

ASST. Negli altri casi, ovvero, quando vi è inizialmente un presunto conflitto di interessi o il dipendente intenda avvalersi di un legale di propria fiducia in sostituzione del legale nominato dall'Azienda, quest'ultima, ove sussistano i presupposti di agli artt. 12 e 14 del presente Regolamento, procederà, di norma, al rimborso delle spese per le consulenze tecniche, sulla base del parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine professionale, fermo restando l'esistenza delle medesime condizioni previste per il rimborso degli oneri legali.

Articolo 21- Medici in formazione specialistica

L'Azienda non assume a proprio carico gli oneri di difesa dei medici in formazione specialistica, fermo restando la copertura assicurativa di cui all'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 17.08.1999 n. 368, secondo cui "l'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale".

Il medico specializzando potrà comunque attingere dall'Elenco dei legali fiduciari dell'Azienda, sopportandone direttamente ed in via esclusiva tutti gli oneri relativi all'assistenza (spese, diritti, onorari etc.).

Articolo 22- Personale universitario convenzionato

In ossequio ed entro i limiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 21.12.1999 n. 517 avente ad oggetto "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419" al personale universitario che svolge attività assistenziale presso l'Azienda è assicurato, su specifica richiesta dell'interessato, il patrocinio legale in conformità alla disciplina normativa e contrattuale vigente per il personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	--

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

L'informativa ex art. 13 del GDPR (Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali") per finalità di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, ivi incluso il patrocinio legale, è accessibile sul sito internet e sul sito intranet dell'Azienda.

Articolo 24- Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica ai Medici Specialisti Ambulatoriali, ai lavoratori a progetto, ai liberi professionisti.

Il presente Regolamento non si applica nei confronti del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario per i quali si rinvia alla disciplina contenuta negli appositi contratti di prestazione d'opera intellettuale.

Articolo 26- Disposizioni finali

Le liquidazioni fatte dall'Azienda, per le causali individuate nel presente Regolamento, sono soggette al controllo del Collegio Sindacale Aziendale ed all'eventuale controllo di legittimità da parte della Procura Generale Regionale della Corte dei Conti.

Per quanto non disciplinato e previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente ed ai contratti collettivi applicabili pro tempore.

In caso di eventuale contrasto tra quanto disposto nei CCNNLL vigenti e quanto esposto nel presente regolamento prevalgono le disposizioni contenute nei CCNNLL.

E' approvato il modello di Istanza allegato al presente Regolamento.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito di ASST Sette Laghi di Varese nella Sezione "Amministrazione trasparente".

CAPO V: Allegati

MOD01REG44

Modulo istanza patrocinio legale dei dipendenti di ASST Sette Laghi

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario	MODULO ISTANZA PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	Cod: MOD01REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	---

All'Azienda Socio Sanitaria
 Territoriale
 (ASST) dei Sette Laghi
Sede
 Pec: protocollo@pec.asst-settelaghi.it
 c.a.
 S.C. Affari Generali e Legali

Oggetto: Istanza di patrocinio legale.

IL SOTTOSCRITTO

_____, Cod. Fiscale: _____, in qualità di
 _____ di codesta Azienda, residente a
 _____ in via _____ CAP _____
 Tel./cell. _____ pec. _____ In servizio presso
 _____.

COMUNICA

In ossequio al vigente CCNL che in data _____ gli è stato
 notificato:

Atto connesso a procedimento penale

- ☐
- ☐
- ☐

Informazione di Garanzia.
 Invito a comparire.
 Altro:

Atto connesso a procedimento civile

- ☐ Lettera di invito a Mediazione/negoiazione assistita.
- ☐ Ricorso ex art. 696 bis cpc.
- ☐ Ricorso ex art. 281 decies cpc.
- ☐ Altro:

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario	MODULO ISTANZA PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	Cod: MOD01REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	---

Atto connesso a procedimento amministrativo- contabile

-
-

Ricorso al TAR competente.

Altro:

(barrare l'opzione prescelta).

CHIEDE

(a condizione che non sussista un presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale)

Il patrocinio legale dell'Azienda, ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 56 del CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23.1.2024;
- all'art. 88 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 02.11.2021;
- all'art. 24 del CCNL relativo al personale dell'Area delle funzioni locali per il triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 16.07.2024;

(barrare l'opzione prescelta).

PRECISA

(in caso di accoglimento della presente richiesta di patrocinio)

- di non esprimere alcuna preferenza tra i Legali iscritti nell'apposita sezione dell'elenco aziendale di avvocati di libero foro a cui conferire, ove ne ricorrano i necessari presupposti ed ivi inclusa l'assenza di un presunto conflitto di interessi anche solo potenziale, incarichi di patrocinio legale;
- di esprimere una preferenza tra i suddetti Legali per

(barrare l'opzione prescelta).

A tale scopo

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario	MODULO ISTANZA PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DI ASST DEI SETTE LAGHI	Cod: MOD01REG44 Data: 11/10/2024 Rev. 1
--	--	---

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

DICHIARA

- di non avere contratto polizze assicurative né di essere beneficiario di polizze assicurative per la copertura dei costi legali e peritali;
- di avere contratto polizze assicurative e di essere beneficiario di polizze assicurative per la copertura dei costi legali e peritali;
(barrare l'opzione prescelta).
- di non essere assicurato in ordine al rischio da responsabilità civile verso terzi;
- di essere assicurato in ordine al rischio da responsabilità civile verso terzi;
(barrare l'opzione prescelta).

DICHIARA ALTRESI'

- di prendere atto che "L'Azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda stessa per la sua difesa;
- di impegnarsi a trasmettere copia della documentazione assicurativa correlata alla polizza/e sopra citate;
- di impegnarsi a trasmettere copia della denuncia di sinistro sulla polizza/e sopra citate;

Varese, li _____
(firma) _____

Allegati del Richiedente (obbligatori)

- copia documento di identità personale;
- copia della documentazione correlata al procedimento penale o civile o amministrativo contabile sopra citato;